



**Regolamento del Fondo Sociale per l'Edilizia Sovvenzionata dell'Ater Alto Friuli
(Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 – art. 44)**

Art. 1

(Costituzione del Fondo)

I. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 della L.R. 19/02/2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è costituito il Fondo sociale dell'Ater Alto Friuli (di seguito, anche solo Fondo) per i Comuni dell'area di competenza dell'Ater Alto Friuli.

Art. 2

(Risorse)

I. Il Fondo sociale è alimentato con finanziamenti stanziati dai seguenti soggetti:

- a) l'Ater Alto Friuli;
- b) i Comuni dell'area di competenza dell'Ater Alto Friuli, in cui sono ubicati alloggi di edilizia sovvenzionata in proprietà o concessi, tramite convenzione, in gestione all'Ater stessa;
- c) la Regione Friuli Venezia Giulia.

II. Di norma l'assegnazione delle risorse, quantificate su base annua da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), hanno una programmazione biennale in linea con la determinazione dei canoni di locazione di cui all'articolo 17, comma 1, del D.P.Reg. 26/10/2016, n. 0208/Pres., mentre l'erogazione e l'utilizzo avvengono per singolo esercizio.

III. La quota di competenza di ciascun Comune, in accordo con l'Ater, viene determinata in rapporto al numero di alloggi presenti in ogni Comune ed avuto riguardo alle situazioni di sofferenza per mancato pagamento di quanto dovuto da parte degli assegnatari.

IV. L'Ater assegna risorse, su base annua, non inferiori al 50% di quelle stanziati dai Comuni nel medesimo periodo.

V. La Regione assegna risorse con il finanziamento previsto agli articoli 44 della L.R. 19/02/2016, n. 1 e 24 del D.P.Reg. 26/10/2016, n. 0208/Pres.

Art. 3

(Utilizzo)

I. Le risorse provenienti dalla Regione vengono utilizzate dall'Ater per le finalità di cui all'art. 24 del D.P.Reg. 26/10/2016, n. 0208/Pres., ossia per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in misura non inferiore all'80%.

II. Le risorse provenienti da ciascun Comune e la proporzionale quota assegnata dall'Ater sono utilizzate a favore degli assegnatari di edilizia sovvenzionata residenti nel corrispondente Comune per il pagamento totale o parziale di quanto dovuto all'Ater per canoni di locazione, rimborso delle spese reversibili, oneri di manutenzione a carico dell'assegnatario, comprese eventuali morosità pregresse.

III. L'individuazione dei soggetti beneficiari e la quantificazione del beneficio, entro le risorse disponibili per ciascun Comune, avvengono a cura delle singole Amministrazioni Comunali, in relazione a gravi ed accertate condizioni di difficoltà economica che impediscano di sostenere con regolarità il pagamento dei canoni e delle spese di gestione dell'alloggio.

Art. 4
(Rendiconto)

I. Di norma, entro quattro mesi dall'esercizio di riferimento, l'Ater provvede a rendicontare, a ciascun Comune interessato, l'utilizzo delle risorse di cui al presente regolamento. Di tale rendicontazione è fornita informazione anche al Tavolo territoriale per le politiche abitative di competenza.

II. La rendicontazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione avviene secondo le ordinarie procedure e termini dei finanziamenti della Regione stessa.

Art. 5
(Ulteriori definizioni)

I. Fermo restando quanto disciplinato dal presente Regolamento, in considerazione della composizione del territorio e del numero dei Comuni, l'entità del Fondo e le modalità di gestione e di erogazione dei contributi a beneficio dell'utenza di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere ulteriormente e diversamente declinate dall'Ater, in accordo con i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 19/02/2016, n. 1 e dal D.P.Reg. 26/10/2016, n. 0208/Pres.

Approvato con Determinazione del Direttore generale n. 9/2017 del 28/08/2017